

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, appello, specificità delle ragioni sulle quali si fonda il gravame

In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata.

NDR: in senso conforme Cass. 21566/2017 e 18932/2016.

Corte d'appello di Bari, sentenza del 11.10.2018

...omissis...

Con sentenza definitiva in data 19.10.2016, il Tribunale del lavoro di Foggia: rigettava la domanda proposta da *omissis* nei confronti dell'INPS per l'accredito, come operaia agricola a tempo determinato, di n. 156 giornate nell'anno 2006 (alle dipendenze della ditta *omissis*); dichiarava non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Il lavoratore agricolo proponeva appello con ricorso depositato il 19.4.2017, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda formulata mediante il ricorso introduttivo della controversia.

L'INPS resisteva e concludeva per il rigetto del gravame.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna la discussione precedeva la pubblicazione del dispositivo.

Il Tribunale del lavoro di Foggia ha rigettato la domanda, ritenendo: che l'onere di provare l'effettività, la durata, le caratteristiche, nonché, in particolare, la natura subordinata dell'attività lavorativa in agricoltura, grava sulla parte che sostiene di averla svolta e a tale titolo chiede l'accredito assicurativo delle giornate; che, in precedenza, si configura a carico della parte attrice un corrispondente onere di allegazione; che, invece, il ricorso introduttivo della controversia, è generico, non avendo l'attore dedotto con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né gli elementi c.d. sintomatici della stessa; che parte ricorrente ha soltanto affermato di avere lavorato per un certo numero di giornate alle dipendenze della ditta suindicata, mentre nulla ha detto in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, con conseguente assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare, estrinsecatosi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative; al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati; alla necessità di giustificare eventuali ritardi e assenze; alla ricezione di una retribuzione costante; alle mansioni concretamente svolte e al luogo in cui ha lavorato; che queste carenze inficianti non possono essere colmate facendo uso dei poteri istruttori d'ufficio in funzione sussidiaria; l'inammissibilità delle chieste prove testimoniali per genericità nonché per il contenuto valutativo delle circostanze capitolate l'inidoneità della documentazione prodotta da parte attrice, trattandosi di documenti aziendali di formazione unilaterale e, a seguito e per l'effetto del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS, inattendibili.

L'atto di gravame si articola in otto doglianze: nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo; nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; vizio di motivazione della sentenza per mancata valutazione di istanze istruttorie; nullità della sentenza per error in procedendo; erronea valutazione della documentazione prodotta dall'INPS; i poteri di controllo dell'INPS: preventivi e successivi; nullità della sentenza per erronea interpretazione dell'onere probatorio; erronea valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente.

Questa Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, si è già occupata di una vicenda analoga, decidendola contro le ragioni dell'appellante.

La sentenza resa in data 23.4.2018 nel contraddittorio tra *omissis* e l'INPS, quanto alle questioni essenziali e decisive, è così motivata.

"L'appello è infondato. La sentenza è stata pronunciata ai sensi del novellato art. 429 c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Questo è ciò che emerge dal verbale di udienza e dall'impugnata sentenza e tali atti fanno fede sino a querela di falso, nella specie non proposta. Nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (ex aliis, Cass. 17228/2010). Le prime due doglianze, di carattere formale, sollevate dall'appellante, sono, dunque, prive di giuridico rilievo".

Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all'INPS, possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma 5, che impone all'Istituto previdenziale l'onere di indicare ai richiedenti le prestazioni e i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell'Istituto previdenziale, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010). Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedurali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato. Qui si lamenta inoltre la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. avendo il primo giudice omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni prima di pronunciare la sentenza gravata.

Sul punto è sufficiente rammentare che (Cass. n. 5026/2008) nel rito del lavoro - in cui non sono previste udienze di mero rinvio né l'udienza di precisazione delle conclusioni - ogni udienza, a partire dalla prima, è destinata,

oltre che all'assunzione di eventuali prove, alla discussione e, quindi, all'immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni che, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, sono per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione.

Deve poi escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all'INPS, possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma 5, che impone all'Istituto previdenziale l'onere di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell'Istituto previdenziale, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010).

Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedurali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato.

L'appellante come detto censura in seguito la parte della sentenza che ha stigmatizzato la genericità del ricorso e, dunque, una parte della motivazione che non è essenziale in questa sede, essendo il Tribunale comunque entrato nel merito rigettando in toto la domanda.

Per il resto, la Corte rileva che, nella relazione ispettiva del cui contenuto cui si dà contezza nel precedente di questa Corte esibito dalla stessa parte appellante, sono precisate analiticamente le fonti (indisponibilità di terreni idonei all'attività agricola da parte della ditta datrice, espletamento di attività di natura prevalentemente commerciale, oltre ad una serie di elementi da cui sembrava emergere che la suddetta ditta fosse in realtà uno schermo societario di altra impresa, la *omissis* SpA) da cui i verbalizzanti hanno tratto il convincimento dell'insussistenza di ben specificati rapporti di lavoro (tra cui quello di parte ricorrente) rispetto a quelli complessivamente denunciati dall'azienda, sicché le odierna parte appellante avrebbe dovuto offrire la prova (contraria) dell'effettività delle giornate di lavoro asseritamente prestate nell'anno in discorso.

Invero, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto

annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (ex multis, Cass. 13877/2012; 18605/2017).

L'istante non ha minimamente assolto detto onere probatorio.

Peraltro la parte ha lamentato che il Tribunale non ha consentito l'espletamento della richiesta prova testimoniale, non avvedendosi che il primo giudice ha motivato l'inammissibilità (e l'irrilevanza) di detta richiesta (v. pagg. 3 e 4 della sentenza gravata), con argomentazioni che, non essendo state specificamente censurate, non possono essere disattese. Invero, in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata (ex aliis, Cass. 21566/2017; 18932/2016).

Pertanto, nella specie, l'appellante avrebbe dovuto censurare la statuizione del Tribunale di inconferenza e inammissibilità della prova, per come articolata - poiché ritenuta dal primo giudice non idonea, per la sua genericità e/o per il suo carattere meramente valutativo, a fornire utili elementi a supporto della tesi di parte attrice - formulando una critica adeguata e specifica della decisione in questione, così da poterne consentirne il riesame quale punto validamente ed efficacemente investito dall'impugnazione.

Ne consegue l'inammissibilità della doglianza.

Si veda al riguardo anche Cass. n. 1532 del 2018: Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontrovertito, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado.

Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali - si aggiunge, peraltro, che - la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le sezioni unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);

soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ..., ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, sez. un., 26.10.2000, n. 1133).

È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).

A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.

Cass. 11.2.2016, n. 2739: L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.

D'altro canto, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività ispettiva, i documenti dell'azienda pseudodatrice - la cui realtà operativa del tutto e gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva - e, in particolare, le denunce di manodopera non costituiscono un contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e sarebbe impedita ogni discussione sul punto.

In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.

Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.

Naturalmente il grado di efficienza probatoria delle registrazioni del sedicente datore di lavoro è maggiore, quando al tratto di penna corrisponde il versamento dei contributi assicurativi nella misura e alle scadenze di legge, ma ciò non si è verificato nella vicenda sottesa alla presente controversia.

L'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea, per tal via, può diventare la prova testimoniale, della cui sorte in questa controversia si è già detto, evidenziando che all'articolata motivazione del Tribunale del lavoro di Foggia, nel senso dell'inadeguatezza in concreto e, quindi, dell'inammissibilità

del mezzo istruttorio, l'appellante ha contrapposto soltanto un rilievo non pertinente basato sul presupposto erroneo della "mancata pronuncia sulle richieste istruttorie".

Si è così materializzato un vizio nella devoluzione dei temi della lite in appello, ascrivibile alla parte impugnante e ostativo, che, considerata pure la mancanza di altri mezzi istruttori ritualmente dedotti, già acquisiti e meritevoli di approfondimento, esclude senz'altro il ricorso ai poteri istruttori del giudice di merito di secondo grado.

La netta limitazione al riguardo è sancita dall'art. 437 c.p.c., con la precisazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui nemmeno in primo grado tale potestà officiosa deve alterare il paritario svolgersi della dialettica processuale, soccorrendo la parte inadempiente agli oneri processuali in danno dell'altra.

Da ultimo va osservato, quanto alla documentazione prodotta all'udienza odierna da parte appellante, che essa risulta esibita in modo tardivo, senza evidenziare e/o giustificare in modo adeguato le ragioni tali ritardo. Senza contare che detta documentazione risulta irrilevante ai fini del decidere in quanto non incide in alcun modo sul dato di natura processuale - qui ritenuto assorbente - dell'omessa specifica censura della statuizione del Tribunale di inconferenza e inammissibilità della prova richiesta in prime cure; con la conseguenza che neppure si presta ad essere acquisita officiosamente.

Rigettato per tal via l'appello e confermata la sentenza di primo grado, il regime delle spese di gravame può essere regolato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM

La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *omissis*, con ricorso depositato il 19.4.2017 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 19.10.2016 nei confronti dell'INPS, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza; dichiara non dovuto all'INPS il rimborso delle spese di difesa di questo grado del giudizio.